

In chiaro la disciplina IVA per la sostituzione di prodotti difettosi



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di una società che si occupa della cessione di impianti a soggetti privati o a rivenditori, ha chiarito che **la sostituzione di prodotti difettosi** (o di parti di essi) **non costituisce operazione soggetta ad IVA.**

Infatti, nonostante, nel caso di specie, le condizioni contrattuali non prevedano ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla legge, in capo al produttore del bene permane **la responsabilità di immettere sul mercato prodotti sicuri**, secondo quanto stabilito ex art. 104 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

Pertanto, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, **le operazioni di richiamo e sostituzione di prodotti sono irrilevanti ai fini IVA** anche qualora avvengano al di fuori della garanzia, purché:

- i) l'intervento avvenga in **adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato**, anche allo scadere della garanzia legale, a sostituire il prodotto con uno identico, non pericoloso e idoneo all'uso;
- ii) nel prezzo di vendita originario **vengano ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione.**

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Con la risposta all' interpello n. 304 del 24.4.2023, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la disciplina IVA applicabile in caso di **sostituzioni di prodotti o di parti difettose, ancorché non coperte da garanzia legale o commerciale.**

Osserva

In particolare, sono state richieste all'Amministrazione finanziaria **delucidazioni in merito** alla corretta procedura da seguire:

- nei **rapporti con i clienti/dealer per effettuare il richiamo/sostituzione degli impianti difettosi**, con particolare riferimento alla normativa IVA e quella relativa alla documentazione di accompagnamento dei beni;
- per lo **smaltimento/distruzione degli impianti difettosi.**

Il caso oggetto di interpello 304/E/2023

Il caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria concerne una **società che ha ceduto impianti a soggetti privati o a "dealers" (rivenditori)**, che, a loro volta, hanno venduto i beni ai propri clienti. Nel prezzo corrisposto dai cessionari è stato stabilito fossero comprese anche eventuali prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi.

Osserva

In particolare, benché le obbligazioni contrattuali **non prevedessero coperture ulteriori rispetto a quelle richieste dalla garanzia legale**, permarrebbero in capo al produttore e distributore gli oneri e le responsabilità di immissione sul mercato di prodotti sicuri, in aderenza a quanto previsto dal "Codice del consumo" (art. 104 del D.lgs. 6.9.2005 n. 206).

Considerato che, nel caso di specie, gli impianti **presentavano difetti strutturali da cui potevano derivare pericoli per il consumatore**, la società produttrice ha posto in essere una campagna di richiamo e sostituzione degli impianti con nuovi prodotti del medesimo tipo, senza alcun esborso per il cliente o per i "dealers".

Un caso che presenta analogie con quello in esame **era stato già oggetto di analisi nella R.M. 27.2.84 n. 345753**. Nella circostanza, una società produttrice di apparecchi misuratori fiscali era tenuta alla sostituzione gratuita di alcuni componenti elettronici per l'adeguamento alle normative vigenti ratione temporis.

Osserva

L'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che **le operazioni di adattamento degli apparecchi non dovessero essere assoggettate ad IVA "trattandosi di prestazioni dovute contrattualmente"**

o, comunque, in virtù di una precisa disposizione legislativa, che venivano rese gratuitamente, in quanto nel prezzo di vendita dei beni dovevano "intendersi comprese anche le suddette prestazioni di adeguamento" (R.M. n. 345753/84).

L'orientamento dell'amministrazione finanziaria

In risposta alla suddetta istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha **confermato l'irrelevanza**, ai fini IVA, delle operazioni di **richiamo e sostituzione di beni difettosi**, nel caso in cui:

- l'intervento **avvenga in adempimento di specifici obblighi normativi** che impongono al produttore di sostituire il prodotto, anche al di fuori della garanzia, "con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso";
- siano **compresi nel prezzo originario di vendita** "gli oneri e le spese inerenti alle spese di sostituzione per tali circostanze".

Osserva

Nel caso oggetto di interpello sono state ravvisate, infatti, **le predette condizioni**, ragion per cui le cessioni sostitutive dei beni **sono da considerarsi fuori campo Iva**, tenendo altresì conto che la campagna di richiamo dei prodotti difettosi **è stata eseguita in ottemperanza agli obblighi gravanti sui produttori**, ai sensi degli artt. 104 e 107 del Codice del consumo (D.lgs. n. 204/2005).

Invio dei beni sostituiti in altro Stato membro

Sempre nella risposta ad interpello n. 304/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, qualora i prodotti inviati **in sostituzione di altri difettosi siano destinati ad un altro Stato membro**, non si realizza una cessione intra-UE e non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat "*neppure ai fini statistici (...) a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire*" (Circolare n. 13 del 23.2.1994).

Superamento della presunzione di cessione

Un ulteriore elemento oggetto di analisi nel documento di prassi concerne **il superamento della presunzione di cessione** di cui all'art. 1 del DPR 441/97 e, in particolare, la procedura semplificata prevista dal decreto.

Osserva

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 441/1997 **si presumono ceduti i beni acquistati**, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui **il contribuente svolge le proprie operazioni**, né in quelli dei suoi rappresentanti, laddove tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, **succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa**

La società produttrice **ha documentato le operazioni di prelievo e ritiro dei beni e quelle di consegna e installazione con appositi documenti di trasporto**, tracciando nel modo corretto sia i

movimenti da e verso i clienti, sia l'invio dei beni in conto deposito ai "dealers", attraverso l'indicazione che trattavasi di movimentazione nell'ambito di **una campagna di richiamo e sostituzione** (o, se il bene fosse ancora in garanzia, riportando nel DDT la dicitura "sostituzione in garanzia").

Procedura di smaltimento/distruzione degli impianti difettosi

Riguardo alla **procedura di smaltimento/distruzione** degli impianti difettosi, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 441/1997 stabilisce che **la presunzione di cessione non opera se è dimostrato** che i beni **sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti**. A tal fine, il successivo art. 2, comma 4, lett. b), del medesimo D.P.R. n. 441/1997 prevede che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico può essere provata da una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15", a condizione che l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a 10.000,00 euro.

Osserva

La predetta "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" **dovrà riportare le seguenti informazioni:**

- la data, l'ora ed il luogo in cui avvengono le operazioni,
- la natura, la qualità, la quantità e l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

A questo proposito, è stato chiarito dall'Amministrazione finanziaria che il valore di euro 10.000, quale limite fino al quale la **distruzione dei beni può avvenire con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:**

- deve **essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto** riferito al costo dei beni distrutti.
- deve **essere riferito al costo dei beni distrutti** in ogni singola operazione di smaltimento, non essendo un limite annuale.

Fine della Circolare N° 36/2023